

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINI, RIVERA, ROSSI PAOLO, FIRRAO, RESTA,
NUMEROSO, LEONE GIOVANNI, FODERARO***Annunziata il 4 aprile 1950*

Istituzione presso le università e gli istituti superiori
di un ruolo speciale statale denominato: Ruolo dei professori aggiunti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione del « Ruolo dei professori aggiunti » si propone di creare una speciale figura, un ramo secondario di professore universitario di ruolo.

L'idea, in verità, non è nuova del tutto nella nostra legislazione ed è piuttosto comune negli ordinamenti universitari dei vari paesi.

Nella nostra legislazione si ritiene di ravvivare tale figura nell'incaricato stabile contemplato dal regio decreto 22 marzo 1908, n. 187, sull'istruzione industriale e commerciale. Anche l'articolo 310 del testo unico del 1933, n. 1572, attualmente in vigore, parla, sia pure con conservazione *ad personam*, di posti di incaricati di ruolo.

Negli ordinamenti degli altri paesi l'esistenza di una figura, di un ramo secondario di professore universitario di ruolo è invece, come è stato già accennato, una cosa normale. Anzi, in taluni di tali ordinamenti si riscontra una vera e propria graduazione di professori universitari di ruolo.

Valga qualche esempio a dimostrazione dell'asserto.

In Francia vi sono quattro tipi di professori di ruolo che si indicano in ordine di importanza: professori « titulaires », professori « sans chaire », « Maitres de conférences » e « Chargés de cours »; sono invece non di ruolo gli incaricati dei corsi complementari.

In Germania, accanto al professore direttore del seminario, e in posizione meno prominente, vi sono i professori delle singole discipline, e con l'ufficio di collaborare all'insegnamento, alla ricerca scientifica e agli studi, spesso vi sono altre figure secondarie di professori di ruolo. In Germania si distinguono anche i professori di materie fondamentali da quelli di materie sussidiarie.

In Svezia, accanto al professore ordinario, si trova un'altra figura di professore di ruolo che si chiama « lektor ». Si diventa « lektor » col conseguimento del dottorato accademico.

Nella Spagna, nel Portogallo e nell'America del Sud vi sono due tipi di professori universitari: il cattedratico e il professore ausiliare.

L'ausiliare, a differenza del cattedratico, non è nominato fino al raggiungimento dei limiti di età, ma per un periodo limitato per lo più a cinque anni.

Negli Stati Uniti e Canada vi sono diverse graduazioni di professori universitari: professori residenti, professori regolari, professori normali, « visiting professors », ecc. I rapporti fra essi e le Università vengono regolati di volta in volta a mezzo di appositi contratti.

Nei vari paesi è anche diverso il modo con cui si perviene all'insegnamento universitario.

In Ispagna, in Portogallo, in America del Sud, in Isvezia (limitatamente per i professori ordinari) e, attualmente, in Italia, vige il sistema del concorso.

In Francia le Università nominano i professori attingendo da un elenco di nomi formato dalla Sezione Superiore del Consiglio Superiore. Solitamente, di prima nomina il professore è assunto come « chargé de cours ».

In Inghilterra, negli Stati Uniti e nel Canada, la nomina è lasciata *ad libitum* delle Università. In Germania l'Università sceglie su una terna di nomi proposta dal Ministero.

Dalle notizie surriportate, si desumono agevolmente le seguenti considerazioni, tutte favorevoli alla istituzione del ruolo che si prospetta:

1°) in Italia l'esistenza di un ramo secondario di professore universitario di ruolo non è nuova;

2°) in vari paesi esistono due o più figure di professori universitari di ruolo;

3°) in non pochi paesi la nomina non avviene per concorso, specie quando trattasi di figure secondarie di professori di ruolo.

A parte però le considerazioni piuttosto d'ordine generale esposte, si ha ragione di credere che nel vigente ordinamento universitario italiano, anche per ciò che si riferisce alla sua pratica attuazione, vi siano lacune veramente dannose per il progresso della ricerca scientifica, e che tali lacune possano essere notevolmente colmate con la creazione della figura del professore aggiunto, così come essa viene prospettata nella presente proposta di legge.

Quando si dice che nell'ordinamento italiano vi sono gravi lacune, si pensa soprattutto all'incresciosa situazione in cui tale ordinamento viene a porre l'incaricato di un insegnamento universitario.

Situazione incresciosa perchè, data la scarsità dei posti per professore di ruolo assegnati alle Facoltà o Scuole, circa 1600 su circa 4300 insegnamenti, si può dire che l'incaricato, se è fortunato o ha addentellati nei Consigli di Facoltà o Scuole, sarà chiamato in media a partecipare a due concorsi; se invece non è fortunato o non ha tali addentellati, o non vedrà mai bandito il concorso per l'insegnamento che impartisce, o lo vedrà bandito quando stanco e sfiduciato avrà già da tempo dovuto distrarre parte notevole delle sue energie per integrare le entrate universitarie del tutto insufficienti ai suoi più elementari bisogni di vita, specie quando egli è incaricato fuori sede.

A ciò si deve aggiungere che anche quando il concorso viene bandito tempestivamente, salvo il caso fortunato in cui risulta vincitore, l'incaricato è posto spesso fuori terna per lieve scarto nei confronti dei ternati, lieve scarto che non raramente dipende dalla composizione della Commissione giudicatrice. Così l'incaricato continua ad insegnare con la conferma annuale e quindi con la fiducia della Facoltà, sempre però in una situazione precaria e dannosa per la Scuola.

Né si può dimenticare che chi viene incaricato dell'insegnamento di una disciplina sperimentale o di laboratorio, ha normalmente superato due concorsi: uno per assistente, dimostrando attitudine agli studi e alla ricerca e l'altro per conseguire l'abilitazione alla libera docenza, dimostrando autonomia di pensiero e di insegnamento; e chi viene incaricato dell'insegnamento di una disciplina morale, di solito, ha conseguito soltanto la libera docenza, perché le discipline morali difficilmente hanno posti di ruolo per assistenti.

Anche però gli incaricati di queste discipline hanno fatto grandi sacrifici, specie se si pensa che dopo la laurea hanno dovuto dedicare agli studi almeno cinque anni, così come è prescritto dalle vigenti disposizioni per la preparazione agli esami di libera docenza, senza avere alcun rapporto economico con le Università e pubblicando inoltre, a proprie spese, i risultati di tali studi.

Quale danno produce tale situazione nella preparazione dello studioso e per il progresso della cultura e della scienza, non è difficile immaginare, specie se si pensa che i professori di ruolo pervengono alla cattedra quasi esclusivamente attraverso l'incarico.

Infatti da un indagine svolta passando in rassegna tutti i concorsi universitari espletati nel 1940 è risultato che l'87 per cento dei ternati erano già incaricati di un insegnamento universitario e di essi il 52 per cento erano anche assistenti e 35 per cento soltanto incaricati.

Il fatto poi che non pochi assistenti sono anche incaricati di un insegnamento universitario, se per un certo tempo può essere giovevole alla formazione della personalità dello studioso prima che egli pervenga alla cattedra come titolare, a lungo andare diventa un serio danno per gli studi e l'insegnamento perché da una parte l'incaricato — assistente si ritrova stanco della lunga attesa, specie se ciò dipende dalla mancanza di concorso per il suo insegnamento, e dall'altra nuove e più fresche energie non possono

essere immesse nelle Università perché non pochi posti per assistenti sono bloccati.

L'idea del « Ruolo dei professori aggiunti » è sorta se non per eliminare, almeno per ridurre notevolmente i gravi inconvenienti lamentati nei confronti degli studi e degli studiosi.

Infatti con l'inserimento di un tale ruolo nell'ordinamento universitario, almeno così come esso è concepito ed è prospettato, viene a scomparire negli incaricati in ispecie e negli studiosi in generale gran parte della sfiducia per quanto riguarda una loro sistemazione nel campo universitario.

Il ruolo ha quindi principalmente lo scopo di frenare l'evasione, totale o parziale, dal campo degli studi, di energie vive e addestrate e per infondere fiducia ai giovani studiosi che attualmente cercano, e altrimenti cercheranno sempre più, in campi meno teorici e quindi più remunerativi una sistemazione economica che non trovano nel presente ordinamento universitario.

Naturalmente il ruolo non vuole essere fine a se stesso, ma vuole costituire un punto fermo dal quale lo studioso che vi perviene potrà, con rinnovata fiducia e maggior tranquillità, continuare i suoi studi e le sue ricerche in attesa del concorso per il ruolo principale di professore universitario.

D'altra parte l'ammissione nel ruolo non avviene automaticamente in base al titolo: dichiarazione di maturità o libera docenza e un certo numero di anni d'incarico, ma avviene su proposta della Facoltà o scuola, la quale, come è detto nel primo comma dell'articolo 3, è arbitra della scelta fra gli incaricati in possesso dei prescritti titoli, scelta che indubbiamente farà cadere solo su coloro che abbiano sempre dimostrato proficua dedizione agli studi e all'insegnamento e che diano serio affidamento nella materia da insegnare come professore aggiunto.

Per accedere, quindi, nel « Ruolo dei professori aggiunti » si segue un sistema che attenua quello cosiddetto automatico, seguito specialmente negli Stati Uniti e in Inghilterra, che lascia la Facoltà o Scuola completamente libera della scelta, senza, per altro, che la nomina avvenga in base ad un vero e proprio concorso.

Giova infatti qui ricordare che chi è nelle condizioni di essere nominato aggiunto, oltre ad avere tenuto per molti anni un insegnamento, con la conferma annuale della Facoltà o Scuola, ha nella sua carriera universitaria superato due concorsi: quello per assistente e quello di libera docenza ed ha

conseguito, sempre per concorso, la idoneità a coprire una cattedra universitaria. E l'abbinamento di un certo numero di anni di incarico con la sola libera docenza non costituisce che una giustificabilissima eccezione, poiché ciò può aver luogo esclusivamente quando l'incaricato non abbia avuto concorso per il suo insegnamento, e cioè quando il mancato possesso di una dichiarazione di maturità o di idoneità non possa in nessun caso ascrivere a sua colpa.

L'autonomia della Facoltà è mantenuta integra anche nel disposto degli articoli 6 e 7 i quali stabiliscono che la nomina a professore aggiunto può aver luogo anche presso Facoltà o Scuole diverse da quella in cui l'incaricato presta o ha prestato servizio e che, nel suo ruolo, l'incaricato può essere trasferito da un insegnamento ad un altro insegnamento o da una Facoltà o Scuola ad altra Facoltà o Scuola con gli stessi criteri e le medesime modalità in vigore per i professori ordinari e straordinari.

Di molto rilievo deve essere considerato anche l'articolo 9 il quale sancisce che l'unico passaggio di grado consentito al professore aggiunto e cioè il passaggio dal grado VII al grado VI, debba avvenire per il professore aggiunto non ternato o maturo solo dopo un giudizio favorevole sulla sua operosità scientifica e didattica emesso da una commissione nominata nei modi previsti dall'articolo 78 del testo unico. E ciò per mantenere vivo in lui l'attaccamento agli studi e all'insegnamento.

Gli ultimi due articoli del provvedimento servono a rafforzare, ove ce ne fosse ancora bisogno, la notevole differenza che verrebbe a sussistere fra i professori straordinari e ordinari e i professori aggiunti. Infatti l'articolo 1 stabilisce che i professori aggiunti non godono delle prerogative accademiche dei professori straordinari e ordinari.

Il numero dei posti per professori aggiunti è contenuto entro limiti giusti: circa 550 di cui utilizzabili in concreto non più di 450. Anche la maggiore spesa per l'attuazione del provvedimento è irrisoria. Appena 25 milioni annui per i primi 5 anni e appena 50 milioni per gli anni successivi.

Poiché le Facoltà o Scuole attualmente in vigore, tenuto conto di tutti i duplicati esistenti nelle diverse Università e Istituti superiori, assommano a 157 e poiché le Facoltà o Scuole con un numero di posti di ruolo per professori straordinari e ordinari superiore alla metà degli insegnamenti ufficiali possono attendibilmente calcolarsi in

100 e in 57, le altre si ha un primo gruppo di posti di ruolo per professori aggiunti, come appresso:

$100 \times 3 = 300$	
$57 \times 2 = 114$	
<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
157	414
<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

E poiché il numero dei posti da assegnarsi in più alle Facoltà o Scuole che conferiscono più lauree o diplomi ammontano a 136 si perviene al seguente risultato definitivo:

1°) posti assegnati in base al primo caso ipotizzato all'articolo 2 . N.	414
2°) posti assegnati in base al secondo caso ipotizzato all'articolo 2 . »	136
<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	
Totale complessivo dei posti di ruolo in assegnazione N.	550
Vacanze medie nel ruolo »	100
Posti di ruolo che in effetti si utilizzano »	450
<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	

L'attuazione del provvedimento in questione comporta una maggiore spesa di circa lire 26.000.000 per i primi cinque anni e di circa lire 50.000.000 per gli anni successivi.

Tale maggiore spesa è stata calcolata supponendo:

1°) che gli incaricati che passano dal grado IX al grado VIII siano 150 e quelli che passano dal grado VIII al grado VII siano 300;

2°) che la maggiore retribuzione tra il grado IX e il grado VIII per i 150 incaricati - liberi docenti, e tra il grado VIII e il grado VII per i 300 incaricati - maturi, è calcolata nella considerazione che tutti gli incaricati abbiano tre persone a carico e che essi prestino servizio in località la cui popolazione va dai 600.000 ai 699.999 abitanti.

In conclusione, la creazione del « Ruolo dei professori aggiunti » sarà di particolare giovamento per la scuola.

Infatti: i professori aggiunti potranno completare la loro personalità di studiosi stimolati non soltanto dalla prospettiva di concorsi a cattedre universitarie, ma altresì dal giudizio che dovrà essere dato sulla loro operosità scientifica e didattica al passaggio dal grado VII al grado VI; gli incaricati potranno dedicarsi agli studi e all'insegnamento con rinnovata fiducia e quindi con maggiore rendimento, in quanto se i concorsi tarderanno ancora o se i giudizi riportati in quelli sostenuti furono favorevoli soltanto parzialmente, sono ugualmente sicuri che un certo numero di essi, i migliori, i più preparati, quelli che si saranno fatti meglio apprezzare dalle facoltà o scuole potranno attendere in una posizione meno incerta i concorsi o altri concorsi; i giovani studiosi con tali prospettive saranno meno dubbiosi nell'intraprendere la carriera universitaria; non pochi assistenti e aiuti, che sono ancora professori incaricati, avranno la possibilità, divenuti professori aggiunti, di lasciare il posto di assistente o aiuto a nuove e più fresche energie; la carenza dei posti di ruolo per professori straordinari o ordinari sarà meno avvertita; la posizione dei professori straordinari e ordinari sarà posta ancora più in alto nella gerarchia dei valori scolastici.

Va notato, infine, che il provvedimento di cui si chiede l'approvazione, non presenta alcun aspetto negativo. Con la istituzione di circa 550 posti per professori aggiunti non vengono, infatti, turbate in alcun modo neanche le attuali possibilità dei concorsi a cattedre, poichè esse permangono sempre molto ampie, in quanto i due ruoli insieme: quello principale di professore universitario e quello secondario di professore aggiunto, copriranno in concreto meno di 2.000 insegnamenti dei 4.300 complessivi.

I grandi benefici che verranno alla vita scientifica ed accademica spingono il Parlamento italiano all'accoglimento della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ogni Università e Istituto superiore è istituito un ruolo speciale statale denominato « Ruolo dei professori aggiunti ».

ART. 2.

Ad ogni Facoltà o Scuola sono assegnati tre posti di ruolo per professori aggiunti quando il numero dei posti di ruolo per professori straordinari e ordinari sia inferiore alla metà degli insegnamenti ufficiali, e due posti in caso contrario.

ART. 3.

Nei limiti dei posti disponibili ciascuna Facoltà o Scuola designa il professore aggiunto tra i ternati o maturi in una materia fondamentale o anche complementare in un concorso universitario nazionale, oppure fra gli incaricati in possesso dei seguenti requisiti:

a) libera docenza della materia da insegnare in qualità di professore aggiunto o in materia affine, definitivamente confermata;

b) dieci anni di incarico di una materia fondamentale o dodici anni in una materia complementare, anche non consecutivi, di cui almeno cinque nella materia da insegnare come professore aggiunto;

c) l'incaricato, durante la maturazione del periodo utile per la nomina a professore aggiunto, dev'essersi trovato in condizioni di non poter partecipare a concorsi universitari nelle materie di cui è libero docente o di cui può essere designato professore aggiunto, perchè non banditi, o, avendovi partecipato, di non essere stato escluso dall'elenco dei candidati dichiarati maturi per l'insegnamento universitario.

ART. 4.

Il Ministro a cui deve pervenire la designazione della Facoltà o Scuola constatata l'osservanza della legge provvede alla nomina del professore aggiunto.

ART. 5.

La nomina del professore aggiunto può aver luogo fino a tre anni dopo la cessazione dell'incarico dall'insegnamento.

ART. 6.

L'incaricato può essere nominato professore aggiunto anche presso una Facoltà o Scuola diversa da quella in cui presta o ha prestato servizio

ART. 7.

Il professore aggiunto nel suo ruolo, può essere trasferito da una Facoltà o Scuola ad altra Facoltà o Scuola o da un insegnamento ad altro insegnamento con gli stessi criteri e le medesime modalità in vigore per i professori straordinari e ordinari.

ART. 8.

Al professore aggiunto è conferito il grado VII, gruppo 4, della carriera degli impiegati statali ed egli gode di tutti i diritti connessi a tale grado, ivi compreso il trattamento di quiescenza.

ART. 9.

Dopo 5 anni di permanenza al grado VII il professore aggiunto ternato o maturo, viene promosso al grado VI; ogni altro professore aggiunto è promosso a quel grado previo parere favorevole sulle sue capacità scientifica e didattica emesso da una Commissione nominata nei modi previsti dall'articolo 78 del testo unico e con le stesse modalità con cui un professore straordinario viene promosso ordinario.

ART. 10.

I professori aggiunti possono essere promossi straordinari solo dopo essere stati compresi in una terna di un concorso a cattedre universitarie.

ART. 11.

I professori aggiunti non godono delle prerogative accademiche dei professori straordinari e ordinari.

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.